

STATUTO

Della "Comunità di Sant' Egidio Liguria ODV"

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1) E' costituita ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'associazione quale ente del terzo settore denominata "Comunità di Sant'Egidio Liguria ODV", organizzazione di volontariato con sede in Genova.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Potranno essere istituite ovunque con delibera del Consiglio Direttivo, sia sull'intero territorio regionale come pure nazionale ed all'estero, sedi e/o sezioni periferiche, di rappresentanza e/o operative.

Tale Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2) L'associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica ed apartitica e si atterra esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

ART. 3) L'associazione ha per scopo la promozione della giustizia e della sicurezza sociale, della pace, dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti umani.

Il conseguimento di questi scopi avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria.

ART. 4) L'associazione opera sia in ambito regionale sia in campo nazionale ed internazionale attraverso attività ed iniziative svolte prevalentemente da volontari, anche eventualmente partecipando e/o sviluppando e/o materialmente implementando quelle promosse dalle associazioni affini o collegate a Comunità di Sant'Egidio e/o Comunità di S. Egidio ACAP nonché dalla FONDAZIONE D.R.E AM.

- COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO – O.N.L.U.S., tutte con sede in Roma.

ART. 5) ATTIVITA'

L'associazione raggiunge i suoi fini e, avvalendosi in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, persegue i suoi scopi attraverso attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previsti dal 'art. 5 del D. Lgs. 117/17 avente ad oggetto:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni,
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse Generale,
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

e così a titolo esemplificativo.

- a) promuovendo forme di partecipazione attiva di tutta la popolazione;
- b) collaborando con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private e privati;
- c) con l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura attraverso corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, congressi, dibattiti, proiezioni ed altre forme di divulgazione;
- d) organizzando e gestendo servizi specifici, quali centri di accoglienza, di orientamento allo studio ed al lavoro, di ascolto delle esigenze della popolazione; strutture residenziali sociali e sanitarie; centri di riabilitazione; comunità – alloggio; case-famiglia e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, in particolare minori, handicappati, anziani, cittadini senza fissa dimora, profughi, immigrati, zingari;
- e) realizzando e diffondendo pubblicazioni, periodici e audiovisivi e ricorrendo all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale, per favorire l'informazione ed il dibattito sui temi attinenti l'attività sociale e sulle iniziative dell'associazione e per promuovere la crescita culturale ed umana della popolazione,
- f) gestendo archivi, biblioteche, emeroteche e provvedendo alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti, trattati, monografie, periodici che abbiano interesse culturale ed istruttivo e ponendoli a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse a consultarli;
- g) fornendo collaborazione saltuaria o continua ad enti ed organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse dell'associazione;
- h) promuovendo attività di educazione, prevenzione, assistenza e trattamento in campo sanitario ai fini di tutela della salute, con particolare ma non esclusiva attenzione alla pandemia ed ai malati da HIV/AIDS, nonché organizzando servizi per la lotta alla tossicodipendenza, all'alcoolismo, alla diffusione delle dipendenze;
- i) promuovendo la formazione professionale e l'avviamento al lavoro di giovani in cerca di prima occupazione, degli handicappati sensoriali, fisici, mentali e psichici, l'inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati o persone uscite dal mercato del lavoro e in genere delle persone in particolare condizione di bisogno, promuovendo altresì lo sviluppo di idonee condizioni di lavoro, che tutelino la dignità umana e sociale dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti;
- l) promuovendo l'inserimento sociale, culturale, scolastico e lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, dei profughi, anche attraverso l'assistenza sociale e sanitaria, l'accoglienza residenziale, la formazione linguistica, culturale e professionale, fornendo aiuto e consulenza per lo svolgimento delle pratiche necessarie all'espatrio, promuovendo l'integrazione nei paesi di definitivo accoglimento e sostenendo le loro condizioni di vita nei paesi di transito;
- m) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi sociali, culturali, scolastici e sanitari a favore dei nomadi e per la difesa dei loro diritti,
- n) realizzando la tutela dei diritti delle persone anziane, promuovendo servizi di assistenza domiciliare e centri di ascolto contro ogni forma di istituzionalizzazione, violenza e abuso;
- o) promuovendo, gestendo ed organizzando attività di prevenzione e servizi sociali, sanitari, culturali, educativi, scolastici e ricreativi per i bambini e gli adolescenti in stato di necessità o abbandono, compresa la gestione di strutture residenziali sociali e sanitarie e di centri per la difesa dei loro diritti;
- p) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi sociali e sanitari, centri diurni, comunità residenziali per anziani, handicappati, malati, persone in stato di bisogno;

q) avviando forme di cooperazione internazionale con governi ed associazioni non governative, in particolare dei paesi in via di sviluppo per promuovere lo scambio internazionale specialmente nei settori di maggiore interesse dell'associazione, sia attraverso forme stabili di cooperazione sociale, sanitaria, educativa e culturale, che attraverso la promozione di progetti di emergenza.

Tutte le finalità indicate nei superiori punti del corrente articolo al presente statuto potranno anche essere raggiunte mediante l'invio di operatori in loco, per la realizzazione di piani di sviluppo, di informazione, di educazione e di formazione di operatori locali.

r) sostenendo la condizione dell'infanzia particolarmente in quei Paesi in cui essa è minacciata dalla povertà, dallo sfruttamento o dai conflitti, con il promuovere ogni forma di sostegno, anche a distanza, allo sviluppo pieno della personalità dei minori e con il favorire l'attuazione piena del diritto dei bambini ad avere una famiglia, attraverso forme di adozione internazionale;

s) promuovendo la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della educativa e del disagio giovanile in tutte le sue forme ed impegnandosi nel contrasto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti sia in via preventiva che riabilitativa, promuovendo forme e luoghi di aggregazione e di solidarietà sociale, nonché attività dirette a sviluppare la creatività, l'autonomia, la capacità culturale, artistica, imprenditoriale e di cooperazione dei giovani, anche in partenariato con altri enti ed attori sociali;

t) promuovendo azioni di pari opportunità tra uomini e donne e di contrasto ad ogni forma di discriminazione;

u) attraverso la gestione e la conduzione di chiese, basiliche, conventi, oratori e luoghi di culto in genere;

v) promuovendo ogni altra attività o iniziativa utile al conseguimento dello scopo sociale come pure tutte quelle altre attività e/o iniziative a ciascuna delle precedentemente elencate connesse e/o presupposte e/o conseguenti.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse

che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo con apposita delibera.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

GLI ASSOCIATI

ART. 6) Possono essere associati persone o enti di qualsiasi nazionalità che possedendo i necessari requisiti morali ne accettino lo statuto e contribuiscano attivamente al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 7) L'ammissione alla qualità di associato avviene dietro presentazione di domanda scritta dell'interessato e decisione del Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'attitudine a contribuire agli scopi sociali ai sensi dell'art.5, che dovrà decidere entro sessanta giorni dal giorno in cui è stata presentata la domanda di ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. La perdita della qualità di socio per esclusione sarà disposta dall'Assemblea dei soci con proprio provvedimento motivato, su proposta del

Consiglio Direttivo in caso di morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 8)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.20, del presente Statuto.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili

4. Gli associati sono tenuti a versare un contributo annuale la cui entità sarà annualmente decisa dall'assemblea generale.

ART. 9) VOLONTARI

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 10) DIPENDENTI

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del codice del Terzo settore.

ENTRATE – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI

ART.11) Per lo svolgimento delle proprie attività, oltre ai contributi degli associati, l'Associazione potrà avvalersi di sovvenzioni private e pubbliche, nonché di elargizioni, offerte, lasciti, donazioni.

ART. 12) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, se in quanto si realizzino c)
- c) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, liberalità, contribuzioni in suo favore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati,
- b) da ogni forma di sovvenzione, elargizione, offerta, liberalità o contributo;
- c) da qualsiasi altra entrata, compatibile con la vigente normativa, che concorra ad incrementare l'attività.

Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D. Lgs 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo predispone la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ORGANI SOCIALI

ART. 14) Sono organi dell'associazione,

- A) L'Assemblea Generale;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente dell'Associazione,
- D) L'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 15) Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea Generale e possono essere eletti alle cariche sociali tutti gli associati in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'associazione ed iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

ART. 16) Le Assemblee Generali degli Associati sono:

Ordinarie: hanno luogo almeno una volta all'anno per la relazione del Presidente e l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

Straordinarie: hanno luogo quando lo richieda il Presidente o almeno un decimo degli Associati o su disposizione dell'Autorità Governativa.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza;

g) delibera sugli argomenti all'ordine del giorno allorché almeno un decimo di coloro che hanno diritto a far parte dell'Assemblea ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modifiche dello statuto sociale,
- b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano.

ART. 17) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si riunisce nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti in più luoghi, contigui o distanti, video collegati. In tal caso è necessario che:

- a) Sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

La convocazione viene fatta via posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica e comunque con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno otto giorni di anticipo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, il giorno, l'ora ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.

La presenza di coloro che fanno parte dell'Assemblea sana qualsiasi vizio di convocazione nei loro confronti.

ART. 18) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi od il / Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o allorché almeno un decimo di coloro che hanno diritto a far parte dell'Assemblea ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

La convocazione è fatta con le stesse modalità di cui al precedente art. 17. Anche per l'assemblea straordinaria la presenza di coloro che fanno parte dell'assemblea sana qualsiasi vizio di comunicazione della stessa nei loro confronti.

ART. 19) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci ed in caso di totale pari la metà più uno. Qualora non sia raggiunto tale numero, potrà tenersi in seconda convocazione: in tal caso l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria saranno validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Resta fermo per i casi ivi previsti, la maggioranza prevista dall'art. 21 comma 3 codice civile.

ART. 20) Ogni associato, iscritto a libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa, può partecipare all'assemblea ed ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta - da conservarsi negli atti dell'Associazione - da altro associato che non ricopra cariche sociali.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (nel caso in cui il numero di soci sia inferiore a cinquecento) o di cinque associati (nel caso in cui il numero di associati sia non inferiore a cinquecento).

ART. 21) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di dirigerne lo svolgimento.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, ed, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Se la legge lo richiede o se il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente medesimo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea generale fra gli associati.

I Consiglieri e il Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di Consiglio Direttivo formato da 7 membri è data facoltà al consiglio medesimo di nominare con apposita delibera nella quale siano fissate le specifiche attribuzioni, su proposta motivata del Presidente e con l'approvazione di almeno 5 dei componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e da altri 2 membri.

Le decisioni della Giunta Esecutiva potranno essere deliberate solo alla presenza di tutti i componenti e con la maggioranza assoluta.

ART. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede sociale od altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero lo richiedano almeno due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Il consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti in più luoghi, contigui o distanti, video collegati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 24) La convocazione del Consiglio Direttivo viene portata a conoscenza dei membri a cura del Presidente almeno tre giorni prima mediante avviso contenente l'ordine del giorno, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo risulta validamente costituito ed atto a deliberare, indipendentemente dalla formalità di convocazione, quando è presente la totalità dei consiglieri e dei componenti dell'Organo di Controllo e/o Revisore.

Eccezionalmente, in caso di particolare e comprovata grave urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con 24 ore di preavviso.

La presenza degli aventi diritto sana qualsiasi vizio della convocazione nei loro confronti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal più anziano in età dei presenti.

Il Consiglio nomina altresì un segretario che provvede alla verbalizzazione delle sedute.

Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione stessa.

ART. 25) Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione dell'Associazione, ad esso spetta la direzione e l'amministrazione di tutti gli affari dell'Associazione. Ad esso vengono perciò conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Pertanto ad esso vengono attribuiti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione

dell'Associazione; così esso potrà, e l'elencazione che segue è a carattere esemplificativo e non tassativo: accettare donazioni e liberalità, acquistare, alienare, prendere e concedere in locazione mobili ed immobili, compiere ogni azione di banca, chiedere ed utilizzare finanziamenti, incassare contributi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, concludere contratti di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri compatibilmente con la normativa vigente.

Nell'ambito degli indirizzi e delle linee programmatiche di massima indicati dall'assemblea, il Consiglio Direttivo delibera inoltre anche sulle seguenti materie:

- a) impostazione ed approvazione dei programmi culturali, educativi, assistenziali, economici ed organizzativi dell'Associazione;
- b) istituzioni di eventuali sedi periferiche ovvero sedi di rappresentanza, anche operative, sia in ambito regionale come pure in Italia ed all'estero e dei loro eventuali preposti e/o rappresentanti e relativi poteri - contenuto e limiti - di firma e rappresentanza;
- c) formulazione dei regolamenti da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;
- d) partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna, quali a solo titolo di esempio diverse di collaborazione con organismi culturali ed assistenziali ed enti vari;
- e) la predisposizione delle bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- f) l'individuazione delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- g) l'individuazione dei criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- h) il compimento di tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

IL PRESIDENTE

ART. 26) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. A lui spetta la rappresentanza ufficiale ed onoraria dell'Associazione, la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, avanti qualsiasi autorità giudiziaria, come pure avanti qualsiasi autorità amministrativa. In mancanza o assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal consigliere più anziano.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 27) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. L'incarico all'Organo di Controllo è conferito per tre anni, ai suoi componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile ed essi sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 28) L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme vigenti.

Alla nomina del Revisore Legale si applicano le stesse previsioni stabilite per l'Organo di Controllo all' Art. 27, ivi compresa, a solo titolo di esempio la durata triennale dell'incarico.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART. 29) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) Il libro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 31) Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

F.TO: CLAUDIA POGGI

LUIGI FRANCESCO RISSO